

REGOLAMENTO

Per l'esercizio degli usi civici e dell'uso Dei pascoli sui beni demaniali del Comune di Pietracamela

Approvato con delibera consiliare n. 18 del 11/8/1938.

TITOLO I : **Degli usi civici**

Art.1 L'esercizio degli usi civici sui beni del demanio * di Pietracamela è goduto dai cittadini e da coloro che dimorano stabilmente nel Comune; è disciplinato dal presente regolamento. I beni demaniali sui quali si possono esercitare gli usi civici sono:

- a) *La montagna di Pietracamela*
- b) *La montagna di Intermesoli*
- c) *Il demanio seminatorio*

I beni di cui alle lettere A e B sono parte a bosco e parte a prati naturali; quelli della lettera C sono costituiti da terreni ceduti in coltivazione ai naturali, dietro corrisposta di " GABELLI"

I beni di cui alla lettera C saranno per l'avvenire affittati per la coltivazione con contratti annualmente rinnovabili i quali resteranno rescissi, senza che gli affittuari possano dal Comune pretendere danni di sorta, col provvedimento di ripartizione in quote dei beni stessi, da effettuarsi in applicazione dell'art. 13 e seguenti della Legge n. 1766 del 16/6/1927.

Art. 2 I principali usi civici che si possono esercitare sui beni anzidetti sono:

- a) la raccolta dei prodotti spontanei della terra: quali le erbe aromatiche e medicinali, i funghi, le lumache, i vimini etc.
- b) il legnatico
- c) il pascolo
- d) l'uso delle acque per abbeveraggio del bestiame *

Art. 3 L'esercizio di cui alla lettera a dell'art. 2 per quanto riguarda la raccolta delle erbe medicinali ed aromatiche è libera per tutti quelli che sono in possesso dai requisiti voluti dalla legge in merito; i prodotti raccolti possono formare oggetto del commercio anche fuori dal territorio nazionale.

Del pari libero e gratuito è l'uso delle acque in quanto non contravvenga alle disposizioni dettate al riguardo dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei diritti di legnatico e di pascolo viene disciplinato dalle disposizioni qui di seguito riportate.

DEL LEGNATICO

Su deliberazione del Podestà * da prendersi non più tardi del mese di giugno di ogni anno, il quantitativo di legna verde occorrente all'uso civico della popolazione del Comune, viene assegnato con regolare verbale approvato dalla Prefettura*.

Tale quantitativo viene determinato in base ad un elenco delle famiglie degli aventi diritto e secondo la possibilità del bosco; nell'eventualità che questa possibilità non consenta l'uso civico per tutte le famiglie aventi diritto, questo sarà limitato alle sole famiglie povere del Comune.

Art.4 Avuto il verbale di assegno il Comune * provvederà con apposita squadra di tagliatori da esso reclutata al taglio della zona di bosco assegnata, al deposito della legna e al suo concentramento in un posto dello stesso bosco o al margine di esso da cui sia agevole prelevarla.

Gli utilisti prelevano dai depositi così costituiti* La bolletta dell'esattore comunale **può essere** sostituita da un buono dell'ufficio comunale in casi veramente eccezionali e limitatamente alle persone iscritte nell'elenco dei poveri. E' fatto assoluto divieto all'utilista di tagliare la legna per proprio conto , a tale scopo egli, nel recarsi nel bosco per ritirare la legna a lui spettante, non deve essere fornito né di accette, né di pennati, **né di** altri arnesi **atti al** taglio **di piante** o polloni.

Art.5 Il prezzo della legna è determinato dalla milizia forestale * nel verbale di assegno **In** esso viene tenuto **conto** oltre che del macchiatico **di favore anche** della spesa di taglio allestimento e concentramento nei luoghi di deposito.

Il prezzo della legna così stabilito non può essere per nessun motivo aumentato.

Art.6 La ripartizione della legna fra le singole famiglie aventi diritto quali risultano dall'elenco **di cui all'art. 3 viene** fatta dal Podestà * assistito dal segretario del fascio * e per le frazioni dai rispettivi delegati.

Art.7 Il Comune * avvertirà tempestivamente il comando **della** milizia..... *

Art.8 Là dove ne hanno diritto gli utilisti possono raccogliere la legna secca nei boschi comunali * ; ad impedire però abusi e a facilitare la sorveglianza ... tale raccolta è limitata ai mesi di agosto e settembre di ogni anno.

TITOLO II : Dell'uso dei pascoli

Cambiato con delibera consiliare del 24/4/1962 che approva "Il regolamento per l'uso dei pascoli montani di proprietà * del Comune riservato al godimento degli utilisti e dei cittadini naturali (costituito da 24 articoli)

Si riportano solo gli articoli del regolamento 1938 (art./38) e del 1962 (art./62) per la parte che individua le zone del demanio civico ovvero proprietà collettiva e *non proprietà comunale*, in quanto è necessario procedere all'aggiornamento normativo e di uso a seguito della istituzione dell'Asbuc di Intermesoli.

Art.10/38 Il complesso dei pascoli sopra indicati è diviso ai fini del regime di utilizzazione nel seguente modo:

- a) *Montagna di Pietracamela*
- b) *Montagna di Intermesoli*
 - 1) *Zona superiore*
 - 2) *Zona inferiore*

A sua volta la zona superiore è divisa in *Montagna propriamente detta e Campestrini*.
La montagna propriamente detta è quella che annualmente si affitta comprende 14 lande e comparti così denominate:

Canala, Colle Montoro, Piana, Arapietra, Fossa , Trignano, Calderotto, Piano delle Mandorle, Storna prima, Storna seconda, Capanne di Campo Pericoli, Conchetta d'oro, Rifugio vecchio, Sopra rifugio vecchio.

I Campestrini sono costituiti dai terreni compresi tra la linea che *dalla Croce dell'Albaneto va a Colle Cepito, Vena di Minghisante, Peschio della Pronca, Acqua delle Fonticelle, Coste del Rio Ruso, Peschio delle Prate*, e quella che divide la zona superiore dall'inferiore e che :

dall'acqua della Canala va ad acqua delle Fosse, Capo Tassete, Capo Cesa Calante, Fondo Trignano, Prato della Mazza, Vegnana, Casetta Bonaduce, Prato Pedichette e Peschi delle Prate.

La zona inferiore comprende tutti i terreni a valle di detta ultima linea , salvo quelli riservati a termini di legge.

La Montagna di Intermesoli è pure divisa in due zone:

- 1) *Zona superiore*
- 2) *Zona inferiore*

La zona superiore è quella che annualmente si affitta, può sopportare un carico di 3000 (tremila) ovini oppure di 300 (trecento) bovini o 187 equini come dalla equivalenza sopra indicata.

Le due zone sono tra loro divise dalla linea che: da **Montenero va ai limiti del**

lago al vallone di Cima.-tore, alla Vena Bianca, prolungandosi da questo punto in linea retta **per i Grotti sino al confine col Comune di Fano Adriano** e precisamente sino alla croce posta **sulla linea di confine** tra i due Comuni.

Nella zona inferiore, che comprende tutti i beni siti al di sotto della linea anzidetta il pascolo è proibito nei terreni riservati a termini di legge.

INTEGRAZIONE DEL 1962 PER IL REGOLAMENTO DEL PASCOLO

Art.1/ 62 I pascoli permanenti di proprietà del Comune * gravati da diritto d'uso pascolo a favore degli utenti saranno utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente regolamento.

La parte eccedente i bisogni di tutto il bestiame di proprietà degli utenti del Comune potrà essere concessa in affitto a Enti o privati; ne! caso invece che siano insufficienti per tutto Il bestiame di proprietà degli aventi diritto saranno ammessi solo il numero e le specie di bestiame compatibili con l'estensione e la produttività dei pascoli disponibili.

v

Art.3/62 Trattandosi di esercitare un uso civico ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato oltre che alle norme del presente regolamento anche a quelle contemplate dallo speciale regolamento di uso civico.

Art.4/62 L'annua tassa di pascolo o fida di pascolo dovrà essere versata con la rata di agosto all'esattoria; il Comune * ogni anno tenendo conto dell'andamento dell'industria armentizia e delle esigenze del bilancio comunale determina la tassa fida per singolo capo ossia l'ammontare dovuto dagli utenti per i capi all'alpeggio.

Art.8/62 Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso ai fini di una razionale utilizzazione in zone pascolative eventualmente delimitate con opportuna staccionata o chiudenda, come appresso:

- Capoluogo Montagna di Pietracamela sup. Ha 1350 confina con Isola, Fano Adriano, L'Aquila
- Intermesoli Montagna di Intermesoli sup. Ha. 700. Confina con Fano Adriano e L'Aquila

Art.10/ 62 Ciascuna zona pascoliva che non sia stata assoggettata ai lavori di miglioria o quando se ne presenti la necessità deve essere posta a riposo per un periodo di almeno due anni durante i quali è opportuno che siano curati tutti quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione..... non trascurando altresì l'eventuale costruzione di ricoveri e la sistemazione della viabilità.

* variazioni da apportare in seguito alla istituzione dell'Asbuc.